

2) Tale interpretazione non è rimessa in discussione, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale nella causa C-318/11, dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una società controllata al 100 % quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Déborah Prete/Office national de l'emploi

(Causa C-367/11) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Articolo 39 CE — Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni)

(2012/C 399/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Déborah Prete

Convenuto: Office national de l'emploi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione degli artt. 12, 17, 18 e 39 CE (divenuti artt. 18, 20, 21 e 45 TFUE) — Indennità di disoccupazione giovanile a favore di giovani in cerca del loro primo impiego — Erogazione subordinata al compimento di almeno sei anni di studi in un istituto di insegnamento dello Stato membro in questione — Rifiuto di ammettere al godimento dell'indennità un cittadino di un altro Stato membro che ha effettuato studi secondari in quest'altro Stato, per il solo fatto di non adempiere la condizione precitata — Elementi da prendere in considerazione per valutare il nesso del giovane col mercato del lavoro nazionale

Dispositivo

L'articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale come quella in esame nel procedimento principale, che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l'interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro

ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l'esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l'esistenza di un tale collegamento.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-387/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Articoli 31 e 40 dell'Accordo SEE — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Società d'investimento residenti e non residenti — Ritenuta alla fonte — Imputazione della ritenuta alla fonte — Esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili — Discriminazione — Giustificazioni)

(2012/C 399/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Soulay, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Behzadi Spencer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 49 e 63 TFUE e degli articoli 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Esenzione a favore delle società d'investimento — Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte sui redditi da capitali e da beni mobili («précompte mobilier») — Discriminazione delle società d'investimento estere non aventi un centro d'attività stabile nel territorio nazionale, poiché esse non possono chiedere il rimborso dell'importo pagato a titolo di ritenuta alla fonte — Mancanza di giustificazioni

Dispositivo

1) Mantenendo norme diverse riguardo all'assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi siano percepiti da società d'investimento residenti o da società d'investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenenti in forza degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nonché 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.